

Qualunque Barca delle Vaganti, o di quelle dei Traghetti, che non privilegiata, o eccepita, ricusasse di fare i suddetti pagamenti, potrà indicata, che sia dall'Amministratore, o Esattore, esser fermata da qualunque pubblico Ministro; sarà a Noi denunziata ed i Barcaroli patroneggianti, o conducenti verranno assoggettati alle pene prescritte dalle Leggi, e riservate all'arbitrio della Giustizia;

Quindi sotto eguali pene resta espressamente proibito alli Custodi delle Porte della Mira, Dolo, e Moranzan, nel caso, che venissero così ricercati dall'incombente Amministratore, o Esattore, di aprir le Porte, e lasciar passare alcuna delle Barche, come sopra soggette al pagamento del Dazio, quando non abbiano a questo supplito, e non siano munite del corrispondente riscontro del solito Mandato a Stampa.

L'Amministratore, o Esattore destinato alla Esazione del suddetto Dazio invigilerà ad impedire le contrafazioni, e denunziare i Trasgressori, e tenendo esatto conto delle riscossioni, che facesse; sempre però nelle sole misure sovraespresse, e non altrimenti; dovrà altresì sotto la propria responsabilità personale, rassegnare a questa Deputazione di quindici, in quindici giorni un Foglio autentico delle Esazioni praticate;

Ed il presente stampato a spese della suddet-